

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la **Prof.ssa Angelica Barbieri**, C.F.: BRBNLC72B56E155T, nata a Gravina in Puglia il 16.2.1971, ivi residente alla Via Brindisi n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, fax n. 080/5245338, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, ove elegge domicilio digitale, giusta procura allegata al presente atto, ricorrente,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, resistente,

NONCHÉ

Prof.ssa Antonia Veneziano, C.F.: [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED], PEC: [REDACTED], controinteressata (in graduatoria in posizione n. 1362 con punti 7,5),

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 9.8.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, e della graduatoria definitiva allegata al detto Decreto Dipartimentale, nella parte in cui la ricorrente viene collocata in posizione n. 1781 con il punteggio di 6,9, anziché nella posizione derivante dal punteggio totale spettante di punti 7,6;
2. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.8.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, e della

graduatoria definitiva rettificata allegata al detto Decreto Dipartimentale, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n. 1781 con il punteggio di 6,9, anziché nella posizione derivante dal punteggio totale spettante di punti 7,6;

3. Dell'elenco alfabetico "Valutazione titoli Tabella A DM 138/2017 - Concorso DS riservato DM 107/2023" pubblicato il 1.8.2024, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 0 (zero);

5. Quale atto presupposto, ove occorra, dell'art. 3, comma 4°, del D.M. n. 107/2023;

6. Di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

Dell'amministrazione all'attribuzione in favore della ricorrente del punteggio relativo ai titoli per punti 0,7.

~~Il sottoscritto~~

~~FATTO~~

La ricorrente ha partecipato alla procedura riservata ~~per Dirigenti Scolastici~~ al D.M. n. 107 dell'8.6.2023, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova finale destinata ai partecipanti del concorso di cui al D.D.G. n. 138/2017.

La Prof.ssa Barbieri superava la prova di accesso di cui all'art. 6 conseguendo il punteggio pari a 70 ed accedeva al corso intensivo di formazione, sostenendo con profitto la relativa prova finale.

Sta di fatto che il punteggio relativo alla prova di accesso veniva successivamente rideterminato in punti 69, avendo l'amministrazione ritenuto dapprima corretta e poi errata la risposta fornita dalla ricorrente al quesito contrassegnato dal n. 105 della relativa prova scritta: *"Ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro"*. Ma ciò che più rileva è che non veniva effettuata alcuna valutazione dei titoli di cui la ricorrente era in possesso alla data del 29.12.2017 e regolarmente dichiarati, atteso

che nel relativo elenco alfabetico pubblicato il 1.8.2024 alla ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'esito dell'espletamento della prova finale del corso intensivo di formazione, con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9.8.2024 pubblicava la graduatoria di merito della predetta procedura riservata, e la ricorrente, pertanto, veniva collocata all'interno di detta graduatoria in posizione n. 1781, con il complessivo punteggio pari a 6,9 (a seguito della prevista conversione in decimi), così determinato:

- **Punteggio prova scritta: 6,9**
- **Punteggio titoli: 0,0**
- **Punteggio totale attribuito: 6,9**
- **Posizione in graduatoria: n. 1781**

L'omessa attribuzione del punteggio relativo ai titoli è del tutto arbitraria ed illegittima, tenuto conto la valutazione dei titoli è espressamente prevista da tutte le norme che disciplinano la procedura riservata in questione e, in particolare, in dal D.M. n. 107/2023 e dalla Tabella dei titoli valutabili di cui all'allegato A al D.M. n. 138/2017.

L'omessa valutazione dei titoli ha cagionato all'odierna ricorrente un pregiudizio notevole, tenuto conto che la valutazione dei titoli in maniera conforme alla citata Tabella A avrebbe consentito alla predetta di ottenere un punteggio notevolmente più alto.

La ricorrente presentava rituale reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio, invero senza esito.

Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.8.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito procedeva alla rettifica della graduatoria precedentemente pubblicata, sulla base della segnalazione di "errori materiali", ma nemmeno in tale occasione veniva sanata l'omissione lamentata dalla ricorrente relativa alla mancata valutazione dei propri titoli.

Qualora il Ministero resistente avesse attribuito il punteggio corretto per i titoli alla ricorrente sarebbero stati attribuiti i seguenti punteggi:

- **Punteggio Prova scritta: 6,90**
- **Punteggio titoli 0,70**
- **Punteggio Totale: 7,60**
- **Posizione spettante in graduatoria: tra 1253 e 1285**

Dunque, la condotta del Ministero ha ingenerato un evidente danno nei confronti della odierna ricorrente, la quale è stata collocata nella graduatoria di merito in una posizione nettamente inferiore rispetto a quella dovuta, con conseguente impossibilità di poter essere immessa nei ruoli della Dirigenza Scolastica.

DIRITTO

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, per il seguente unico

MOTIVO

Violazione del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4°, del Decreto Ministeriale n. 138/2017 e dei punti A.1), A.7), A.8) e A.10) della tabella dei titoli valutabili di cui all'allegato A al detto Decreto Ministeriale. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento. Carenza assoluta di motivazione. Omessa valutazione dei titoli posseduti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4°, del Decreto Ministeriale n. 138/2017, richiamato nel D.M. n. 107/2023, *“La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento”*.

La Tabella A dei titoli valutabili era allegata al D.M. n. 138/2017 e ad essa fa riferimento il D.M. n. 107/2023.

Come innanzi già dedotto, la commissione giudicatrice non ha valutato ai sensi della richiamata Tabella A i seguenti titoli di cui la ricorrente è in possesso e comunque noti all'amministrazione, essendo la ricorrente in servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica sin dall'anno scolastico 2007/2008:

- **Laurea** vecchio ordinamento in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola Primaria, conseguita il 25.6.2007 presso l'Università degli Studi di Bari: **A.1 - punti 2,00;**
- **Laurea** vecchio ordinamento in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Scuola dell'Infanzia, conseguita il 27.10.2008 presso l'Università degli Studi di Bari: **A.1 - punti 2,00;**
- **Diploma di Master in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione**, conseguito il 18.2.2009 presso l'Università telematica Guglielmo Marconi: **A.7 - punti 1,5;**
- **Diploma di perfezionamento in Didattica dell'Italiano**, conseguito l'11.4.2011 presso For.Com: **A.8 - punti 0,50;**
- **Specializzazione sul sostegno** Scuola Primaria, conseguita il 25.6.2007 presso l'Università degli Studi di Bari: **A.10 - punti 1,00;**

Ne deriva la ricorrente ha diritto al riconoscimento di 7 punti per effetto dei titoli posseduti, che con la conversione in decimi diventano 0,7, ove occorra anche in virtù del principio del soccorso istruttorio.

Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.

La ricorrente formula espressa riserva di proposizione della domanda cautelare, stante la natura del pregiudizio derivante dall'inserimento nella graduatoria finale con un punteggio errato, con conseguente frustrazione delle aspettative di entrare nei ruoli della dirigenza scolastica nel prossimo anno scolastico.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

In ragione dell'elevato numero degli aspiranti dirigenti scolastici docenti inseriti nella graduatoria finale, e nell'impossibilità di effettuare la notifica con le forme tradizionali, non essendo noti i relativi indirizzi, si chiede **disporsi la notifica del ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del merito.

Trattasi di richiesta ammissibile e fondata, trattandosi di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che viene richiesta prima della scadenza del termine decadenziale di 60 giorni per notificare il ricorso (Cons. Stato, Sez. VII, Ordinanza n. 1690 del 14.4.2022).

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Prevvia concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente ricorso, nei limiti dell'interesse dedotto e con ordine all'amministrazione di collocare la ricorrente nella graduatoria definitiva di merito nella posizione e con il punteggio effettivamente spettante (punteggio prova scritta 6,9 + punteggio titoli 0,7 = totale punteggio 7,6), il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, sicché è dovuto il contributo unificato per Euro 325,00.

Salvis iuribus.

Bari, li 29.10.2024

Avv. Michele Ursini

Michele Ursini

Firmato digitalmente da
Michele Ursini
Data: 2024.10.29 19:37:22
+01'00'